



Federazione Italiana Sport Equestri

**LIBRO XIX
FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA
DISCIPLINA VOLTEGGIO**

Approvato con delibera con delibera del Consiglio Federale il 15 novembre 2023 entra in vigore il 1 gennaio 2024



Sommario

PREMESSA	4
TITOLO I	4
NORME COMUNI	4
ART. 1200 –	4
ART. 1201 – LIVELLI	4
ART. 1202 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	4
TITOLO II	4
GIUDICI	4
CAPO I	4
GIUDICE DI VOLTEGGIO 1° LIVELLO	4
ART. 1203 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	4
ART. 1204 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL’ITER FORMATIVO	4
ART. 1205 – PERCORSO FORMATIVO	5
ART. 1206 – ESAME.....	5
ART. 1207 – TIROCINIO DI GIURIA PER CANDIDATI GIUDICI DI 1° LIVELLO:	5
ART. 1208 – COMPETENZE.....	5
ART. 1209 – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA PER COLORO CHE NON HANNO SVOLTO ATTIVITÀ GIUDICANTE	5
ART. 1210 – GIUDICI IN ATTIVITÀ	5
ART. 1211 – GIUDICI FUORI RUOLO	6
ART. 1212 – AGGIORNAMENTI E REINTEGRI.....	6
CAPO II	6
GIUDICE DI VOLTEGGIO DI 2° LIVELLO	6
ART. 1213 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA	6
ART. 1214 –REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL’ITER FORMATIVO	6
ART. 1215 – PERCORSO FORMATIVO	6
ART. 1216 – ESAME.....	6
ART. 1217 – TIROCINIO DI GIURIA PER GIUDICI 1° LIVELLO:.....	6
ART. 1218 – COMPETENZE.....	7
ART. 1219. – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	7
ART. 1220 – GIUDICI FUORI RUOLO	7
ART. 1221 – AGGIORNAMENTI E REINTEGRI.....	7
TITOLO III	7
ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	7
ART. 1222 – MATERIALI DIDATTICI	7
ART. 1223 – DOCENTI E TUTOR	7
ART. 1224 – COMMISSIONI D’ESAME	8



ART. 1225 - GIUDICI INTERNAZIONALI	8
TITOLO IV	9
LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE DI SHADOW JUDGING	9
CAPO I	9
GENERALITA'	9
ART. 1226 –	9
ART. 1227 –	9
CAPO II	10
REGOLE RELATIVE ALL'EFFETTUAZIONE DI SHADOW	10
ART. 1228 -	10
ART. 1229 –	10
ART. 1230 – DURANTE LA GARA.....	10
ART. 1231 – COMITATO ORGANIZZATORE	10
ART.1232 – PER I GIUDICI TUTOR CORREZIONE SHADOW JUDGING	11
CAPO III	12
LINEE GUIDA PER I SIT-IN (AFFIANCAMENTI)	12
ART. 1233 – PER IL CANDIDATO	12
ART. 1234 – PER IL COMITATO ORGANIZZATORE	12
ART. 1235 - PER IL GIUDICE TUTOR.....	12
TITOLO VI	13
PROGRAMMI TECNICI DEI CORSI.....	13
CAPO I	13
CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI VOLTEGGIO DI 1° LIVELLO.....	13
ART. 1236 - CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI VOLTEGGIO DI 1° LIVELLO.....	13
CAPO II	14
CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI VOLTEGGIO DI 2° LIVELLO.....	14
ART. 1237 - CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI VOLTEGGIO DI II° LIVELLO	14
CAPO III	15
CORSO DI AGGIORNAMENTO	15
ART. 1238 - CORSO DI AGGIORNAMENTO	15
APPENDICE.....	16
ART. 1239 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEL GIUDICE DI VOLTEGGIO CONFLITTO DI INTERESSI (Traduzione e adattamento del Codex for FEI Volteggio Judges 01 January 2011)	16



PREMESSA

Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali di gara si devono scrupolosamente attenere.

TITOLO I

NORME COMUNI

Art. 1200 –

L'Ufficiale di Gara della disciplina Volteggio è un quadro tecnico qualificato per svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell'ambito delle Manifestazioni di Volteggio per le quali è abilitato.

Art. 1201 – Livelli

Nell'ambito della qualifica di Ufficiale di Gara di Volteggio, si distinguono le seguenti qualifiche, in ordine crescente, commisurato alle competenze:

- a. Giudice di Volteggio 1° livello
- b. Giudice di Volteggio 2° livello
- c. Giudice Internazionale
- d. Steward di Volteggio

nota: la formazione degli Steward è normata in apposito libro

Art. 1202 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Ufficiale di Gara Volteggio si acquisisce, se in possesso dei prescritti requisiti, attraverso appositi iter formativi, a seguito del superamento di esame ratifica e della qualifica così ottenuta su delibera del Consiglio Federale.

TITOLO II

GIUDICI

CAPO I

GIUDICE DI VOLTEGGIO 1° LIVELLO

Art. 1203 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Giudice di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 1204 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono:

- essere di età minima ai 25 anni (vale il millesimo dell'anno);



- essere in possesso della patente Brevetto B, B Dressage o B Volteggio;
- Qualifica Tecnico Volteggio o in alternativa aver gareggiato in 1 CVP/1 CVN.

Art. 1205 – Percorso formativo

E' composto da un corso di 5 giornate cui fa immediato seguito la prova d' esame.

Art. 1206 – Esame

Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono sostenere le seguenti prove:

- Un esame teorico, test o/e colloquio relativo agli argomenti svolti sarà organizzato al termine del corso.

Art. 1207 – Tirocinio di Giuria per Candidati Giudici di 1° Livello:

- Obbligatorie 3 Affiancamenti (di cui andrà inviata scheda di valutazione al Dipartimento Volteggio) durante i CVN con Giudici Nazionali inseriti nella lista dei Giudici Tutor o con Giudici Internazionali,
- Solo al termine degli affiancamenti obbligatori i Candidati Giudici possono affrontare le due Prove di Giudizio (Shadow-Judging) sempre durante i CVN, con Giudici Nazionali inseriti nella lista dei Giudici Tutor o con Giudici Internazionali.
- Il Giudice Tutor deve verificare la validità delle prove effettuando i controlli necessari; è sua responsabilità inviare al Dipartimento Volteggio un dossier composto dalle schede di SJ, copie delle schede del Giudice Tutor, classifica ufficiale delle categorie giudicate dal candidato e scheda di valutazione delle Shadow Judging compilata in maniera esaustiva. Il tirocinio deve essere concluso entro 2 anni dalla fine del corso teorico. Oltre tale scadenza il Candidato Giudice deve ripetere anche la parte teorica del corso.

Art. 1208 – Competenze

Possano giudicare:

- Concorsi Sociali
- Concorsi Promozionali di Volteggio (CVP)
- Concorsi Nazionali di Volteggio (CVN) con un Giudice Nazionale. Sono escluse le

Manifestazioni di Interesse Federale

Art. 1209 – Criteri di mantenimento della qualifica per coloro che non hanno svolto attività giudicante

Il Giudice di Volteggio di 1° livello è tenuto a:

- a) frequentare una volta all'anno il Corso di Aggiornamento;
- b) effettuare almeno un Affiancamento (Sit-in) all'anno con un Giudice Tutor o con un Giudice Internazionale documentato sul Libretto del Giudice.
- c) effettuare almeno una Prova di Giudizio (Shadow-Judging) all'anno con un Giudice Tutor, documentata sul Libretto del Giudice, eventualmente anche in concomitanza di una manifestazione in cui è chiamato a giudicare.

Art. 1210 – Giudici in attività

Sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.

Inoltre, i Giudici di Volteggio devono:

- a) Partecipare ad un corso di aggiornamento annuale senza l'obbligo di sostenere il test.



Art. 1211 – Giudici fuori ruolo

Sono posti nell'elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art.1011.

Art. 1212 – Aggiornamenti e reintegri

Coloro che sono posti fuori ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di: frequenza di un Corso di Aggiornamento e superamento di un test. Qualora l'inattività sia superiore a 3 anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei Giudici operativi del livello di appartenenza si dovrà ripetere il relativo tirocinio. Possono essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi.

CAPO II

GIUDICE DI VOLTEGGIO DI 2° LIVELLO

Art. 1213 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Giudice di 2° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 1214 –Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente, per accedere al corso Giudici di 2° livello è richiesto:

- a) Giudici di 1° livello con almeno due anni di anzianità
- b) almeno cinque CVN giudicati nel corso della vigenza della qualifica

Art. 1215 – Percorso formativo

E' composto da un corso di 28 ore complessive cui fa seguito la prova d' esame.

Art. 1216 – Esame

Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono sostenere le seguenti prove:

Un esame teorico test o/e colloquio on-line, relativo agli argomenti svolti sarà organizzato al termine del corso, con commissione d'esame di nomina FISE approvata dal Consiglio Federale.

Art. 1217 – Tirocinio di Giuria per Giudici 1° livello:

I partecipanti al corso che avranno passato l'esame possono accedere al Tirocinio per Giudici di 1° livello, che consiste in:

- 2 Prove di Giudizio (Shadow-judging) durante i CVN, Campionati Italiani, CVI con Giudici iscritti nella lista dei Giudici Tutor o Giudici Internazionali, oppure avendo giudicato 2 Campionati Italiani.

Al termine di questo tirocinio il Giudice di 1° livello acquisisce il titolo di Giudice di 2° livello.



Art. 1218 – Competenze

Possono giudicare:

- Tutti i concorsi e Campionati Nazionali F.I.S.E.
- Il giudice di 2° livello è qualificato per svolgere mansioni di Presidente di Giuria e può essere inserito nella lista dei Giudici Tutor dopo almeno 4 concorsi nazionali come presidente di Giuria.

Art. 1219. – Criteri di mantenimento della qualifica

Il Giudice di 2° è tenuto a:

- frequentare una volta l'anno il Corso di Aggiornamento;
- garantire una regolare presenza alle manifestazioni agonistiche (almeno una all'anno) documentate sul Libretto del Giudice.

Art. 1220 – Giudici fuori ruolo

Sono posti nell'elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art.1022.

Art. 1221 – Aggiornamenti e reintegri

Coloro che sono posti fuori ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di:

- frequenza di un Corso di Aggiornamento e superamento di un test.

Qualora l'inattività sia superiore a 3 anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei Giudici operativi del livello di appartenenza si deve ripetere il relativo tirocinio. Possono essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi.

TITOLO III

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 1222 – MATERIALI DIDATTICI

Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso. Sono costituiti da:

- Letture:
 - o regolamenti,
 - o pubblicazioni
 - o dispense;
- Supporti audio visivi:
 - o CD, DVD, supporti multimediali.

La parte teorica dei corsi potrà essere effettuata on line.

Art. 1223 – DOCENTI E TUTOR

Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché dati morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di giudice.

In particolare, i parametri tecnici dei docenti devono essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, allo sviluppo del giudizio condiviso.



Devono preferibilmente essere Giudici Internazionali o, in alternativa, Giudici nazionali di provata esperienza, e devono essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, all'omogeneità del giudizio. E facoltà del Dipartimento o della Commissione, organizzare incontri fra docenti. I nominativi dei Docenti abilitati sono inseriti in apposito elenco deliberato dal Consiglio Federale.

A conclusione del corso, il docente relaziona al Dipartimento, verbalizzando le sue impressioni, d'insieme e nel particolare, concernenti ciascun partecipante.

Le Commissioni d'esame sono nominate dalla Fise, in coerenza con l'art.399.2 – Libro IX – Ufficiali di Gara.

È facoltà del competente Dipartimento organizzare incontri fra i docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.

Art. 1224– COMMISSIONI D'ESAME

La Commissione d'esame, ad integrazione del disposto di cui al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, è composta da 1 Presidente e 2 membri nominati dal Consiglio Federale individuati nell'elenco dei docenti abilitati.

Art. 1225 - GIUDICI INTERNAZIONALI

la FISE ha ottenuto il riconoscimento dell'equivalenza del proprio sistema di formazione dei suoi Giudici Nazionali di Volteggio. Questo significa che i Giudici Nazionali che abbiano i requisiti necessari potranno richiedere l'autorizzazione di frequentare o un corso di promozione a Giudice Internazionale di Volteggio Livello 1 sia in persona che online, o di accedere direttamente ad un corso di promozione a Giudice Internazionale di Volteggio Livello 2.

I requisiti e le condizioni posti dalla FEI per accedere ai propri corsi di promozione di tutti i Livelli, nonché l'iter formativo, sono descritti nel documento disponibile al seguente link.

La richiesta per l'inserimento nell'iter formativo FEI - Equivalency System, di giudici nazionali di 2° livello, avverrà dietro richiesta dell'interessato, qualora sussistano i requisiti previsti dalla FEI per il conseguimento di detta qualifica, che si possono evincere dal documento reperibile al link <https://inside.fei.org/fei/your-role/officials/vaulting/education-system>

E' necessario autocertificare di possedere il livello previsto di conoscenza della lingua inglese. Analogamente, anche per l'eventuale upgrading sarà necessario inoltrare richiesta per l'iscrizione al l'inserimento nel relativo esame. Iter formativo.



TITOLO IV

LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE DI SHADOW JUDGING

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1226 –

Si identifica come "Shadow Judging" una prova pratica che pur non coinvolgendo la gara in atto permette al candidato di testare la sua esperienza e mette in grado il Responsabile FISE per i giudici di avere dei riscontri oggettivi sulla sua preparazione. Le SJ devono essere effettuate con Giudici Tutor tratti dall'apposito elenco.

Art. 1227 –

Perché una SJ sia valida, occorre giudicare:
per candidati giudici di 1° livello:

- 1 Categoria Individuale agonistica con minimo 5 partenti.
- 1 Categoria Pas de Deux agonistica con minimo 3 partenti (nel caso nessuna categoria pas de Deux abbia un minimo di tre partenti, potranno essere giudicate 3 pas de Deux anche se in categorie differenti)
- 1 Categoria a Squadra Agonistica con minimo 3 partenti (nel caso nessuna categoria a squadre abbia un minimo di tre partenti, potranno essere giudicate 3 Squadre anche se in categorie differenti)
- 1 Categoria a Squadra Ludica con minimo 3 partenti

Le SJ possono essere effettuate in qualsiasi concorso nel quale sia presente un Giudice Tutor.

Per giudici 1° livello:

Ciascuna Categoria Individuale agonistica STELLATA (1* / 2* / 3*) con minimo 3 partenti ciascuna

- 1 Categoria Pas de Deux agonistica C o STELLATA con minimo 3 partenti (nel caso nessuna categoria pas de Deux abbia un minimo di tre partenti, potranno essere giudicate 3 pas de Deux anche se in categorie differenti)
- 1 Categoria a Squadra Agonistica C o STELLATA con minimo 3 partenti (nel caso nessuna categoria a squadre abbia un minimo di tre partenti, potranno essere giudicate 3 Squadre anche se in categorie differenti)



CAPO II

REGOLE RELATIVE ALL'EFFETTUAZIONE DI SHADOW

Art. 1228

Il Candidato deve verificare che vi sia almeno un Giudice Tutor nella giuria del concorso prescelto, dopo di ch  deve contattare il Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore, 4 settimane prima del Concorso, per informarli che desidera effettuare una SJ. Qualora accettino, il Candidato deve allora contattare il Giudice Tutor.

Art. 1229

E dovere del Candidato contattare poi di nuovo il C.O prima dell'evento e chiedere tutti i dettagli riguardanti le categorie nella quale intende effettuare la Shadow Judging (timetable etc...).

E' cura e premura del candidato accertarsi che:

- il numero di partenti della categoria sia almeno il minimo richiesto (per sicurezza, meglio qualcuno in pi )
- sia presente un Giudice Tutor nella giuria delle categorie interessate; a tal proposito,   preferibile accertarsene anche nell'imminenza del concorso ricontattando il Tutor stesso;
- presentarsi obbligatoriamente accompagnati da una persona che svolga funzioni di segretario (che non sia un giudice)
- presentarsi gi  in possesso delle schede delle varie categorie, gi  fotocopiate nel numero necessario, sulle quali sia chiaramente indicato "Shadow judging", oltre a:
 - data, concorso, localit 
 - proprio nome
 - nome del volteggiatore-squadra-pas de deux,
- Arrivare in loco sufficientemente in anticipo per accertarsi del posizionamento della propria postazione, e per accordarsi con la segreteria del concorso affinch  le schede del Giudice Tutor vengano fotocopiate prima di essere consegnate ai concorrenti.

Art. 1230 – Durante la gara.

- Predisporre a giudicare categorie con almeno due partenti in pi  del numero minimo previsto, per evitare il rischio che, a causa di eliminazioni, ritiri o forfait, la prova di SJ venga giudicata non valida.
- Successivamente, al termine di ciascuna entrata, una volta completata la scheda, la stessa deve essere consegnata immediatamente al Giudice Tutor, che la consegner , con la propria, all'addetto di segreteria.
- Prestare attenzione ai commenti, obbligatori per i voti ≤ 5 ; la qualit  e la congruenza dei commenti sar  oggetto di valutazione.
- Si raccomanda di evitare cancellature.

Art. 1231 – Comitato Organizzatore

Se il C.O decide di accettare il Candidato alla Shadow Judging, deve provvedere a fornire un tavolo in pi  e possibilmente anche un gazebo mentre il reperimento del proprio Segretario (obbligatorio) e le copie delle schede sono a carico e responsabilit  del Candidato.

Il Candidato deve essere seduto in una posizione il pi  possibile corrispondente a quella del Giudice Tutor. La segreteria deve calcolare i punteggi del Candidato e fotocopiare le schede dei Giudice Tutor prima della fine della gara, per un confronto finale sul Candidato.



Art.1232 – Per I Giudici Tutor Correzione Shadow Judging

In funzione degli impegni in altre categorie, il Giudice Tutor deve correggere le SJ preferibilmente in loco; altrimenti provvederà successivamente.

Il Giudice Tutor deve valutare il Candidato in base alla apposita scheda di valutazione:

- Valuta prima di tutto il modo di presentarsi del Candidato: come si presenta, disponibilità, serietà, puntualità etc...
- Valuta come il Candidato pianifica la sua Shadow Judging, come si è organizzato con il C.O, e come dà istruzioni al proprio segretario, le conoscenze relative alle schede etc...
- Dopo la gara, il Giudice Tutor visiona i voti espressi dal Candidato seguendo i seguenti criteri:
 - ✓ la ranking tra i partenti, la differenza in punti tra le singole classifiche
 - ✓ Il voto finale confrontato con quello espresso dal Giudice Tutor
 - ✓ L'ampiezza dei punteggi finali

Il Giudice Tutor valuta quindi dettagliatamente i singoli punteggi confrontando le schede, utilizzando i seguenti criteri:

- Valutazione analitica: basata sul confronto dei voti del candidato e del Giudice Tutor, uno a uno il Tutor verifica la differenza tra ogni singolo punteggio e se il candidato ha utilizzato l'intera gamma di punteggi ed i decimali, ove possibile:

- ✓ Si può ritenere accettabile 1 punto di differenza (ma si deve decidere se valutare negativamente o positivamente la differenza);
- ✓ Si deve segnalare come errore significativo la differenza di 2 punti

- Valutazione in base alla classifica: basata sul confronto della classifica generata dal candidato con quella del Giudice Tutor.

In riferimento ai primi 5 classificati nelle categorie Individuali e ai primi 3 nelle categorie a Squadre e Pas de Deux, si ritiene accettabile una discordanza non superiore al 0,5 tra i punteggi assegnati dal candidato e quelli del Giudice Tutor, ed un eventuale spostamento di classifica non significativo.

- Valutazione in base ai commenti: Il Tutor analizza i giudizi apportati, valutando:

- ✓ la correttezza dei commenti
- ✓ la correlazione tra i punteggi ed i giudizi
- ✓ l'uso corretto del linguaggio tecnico

- Valutazione in base all' ampiezza: per ampiezza in questo caso si intende la differenza di punti fra il binomio 1° e l'ultimo classificato. L'obiettivo di questo tipo di valutazione è quello di incoraggiare l'utilizzo di tutta la gamma dei voti.

Importante: Il Giudice Tutor deve chiedere al Candidato, prima di iniziare a giudicare la categoria, di commentare sempre i voti che sono al di sotto del **5** (compreso). Ciò consente al Giudice Tutor di valutare bene le conoscenze relative alla tecnica di volteggio e ai principi del giudizio. Una piccola elaborazione finale sintetizzerà le più importanti conclusioni.

Dopo aver valutato le schede, il Giudice Tutor, ove possibile, deve discutere con il Candidato l'esito e valutare le differenze. I Tutor devono dare al Candidato la possibilità di spiegare i giudizi apportati; in tal modo possono anche verificare le sue conoscenze relative alla tecnica di volteggio e ai principi del giudizio.

Il dossier, composto dalle SJ, classifica, copie delle schede del Giudice Tutor, scheda di valutazione, deve essere inviato da parte del Giudice Tutor alla FISE-Dipartimento Volteggio non oltre 1 settimana dopo l'evento.



CAPO III

LINEE GUIDA PER I SIT-IN (AFFIANCAMENTI)

Gli affiancamenti possono essere effettuati in ogni concorso con Giudici Tutor tratti dall'apposito elenco redatto dal Dipartimento su indicazione del Responsabile FISE per i Giudici. Il Candidato deve svolgere il Sit-In affiancando il Giudice Tutor durante tutta la gara.

Art. 1233 – Per il Candidato

Il Candidato è tenuto a verificare se il Giudice Tutor è inserito nella Giuria del concorso nel quale vuole effettuare un Sit In. In quel caso, il Candidato deve contattare il Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore entro 4 settimane dall'evento e informare il C.O del suo desiderio di effettuare un Sit- In. Il Candidato deve informare il Giudice Tutor nel momento in cui il Presidente di Giuria e il C.O accettano la sua richiesta. E' dovere del Candidato contattare nuovamente il C.O pochi giorni prima dell'evento chiedendo i vari dettagli organizzativi (timetable etc.)

Art. 1234 – Per il Comitato Organizzatore

Se un C.O decide di prendere un Candidato in Sit-In deve provvedere a fornire una sedia in più nella postazione del Giudice Tutor.

Art. 1235 - Per il Giudice Tutor

Il Giudice Tutor deve valutare il Candidato in base a una scheda di valutazione:

- Il Tutor valuta il modo di presentarsi e il comportamento del Candidato: come si presenta, l'abbigliamento, la puntualità e la sua preparazione tecnica in relazione al giudizio; deve anche verificare la conoscenza e l'uso corretto della terminologia tecnica.
- Il Candidato può essere interpellato su questioni relative alla tecnica di volteggio e ai principi di giudizio durante la pausa tra un'entrata e l'altra e quando possibile. Delle correzioni, se necessarie, possono essere apportate direttamente dal Giudice Tutor.
- Al Candidato deve essere data la possibilità di fare dei commenti e di effettuare osservazioni durante lo svolgimento dei test. In tal modo può essere valutata oggettivamente la sua conoscenza, e può anche essere valutato il tempo che impiega a fornire i giudizi richiesti. Se necessario, il Giudice Tutor può apportare delle correzioni.
- L'utilizzo corretto del linguaggio tecnico può essere valutato attraverso i commenti effettuati dal Candidato. Infine, il Giudice Tutor deve dare riscontro al Candidato sull'esito del suo Sit-In, sottolineando i suoi punti di forza e debolezza e dando ulteriori consigli e raccomandazioni.

La scheda di valutazione del Sit-In deve essere inviata dal Giudice Tutor alla FISE – Dipartimento Volteggio entro 1 settimana dall'evento.



TITOLO VI

PROGRAMMI TECNICI DEI CORSI

La parte teorica dei corsi potrà anche essere organizzata online, con programmazione suddivisa in moduli di durata massima 2 ore; il corso avrà in tal caso la durata complessiva che sarà indicata nello specifico bando. Anche la parte teorica dell'esame potrà essere organizzata online; a tal proposito si veda l'apposito protocollo, pubblicato sul sito FISE nell'area formazione.

CAPO I

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI VOLTEGGIO DI I° LIVELLO

Art. 1236 - Corso di Formazione per Giudici di Volteggio di I° livello

Corso di 5 gg – 40 ore

ARGOMENTO	CONTENUTI DIDATTICI	ORE
PARTE TEORICA	<ul style="list-style-type: none">• Regolamento Nazionale di Volteggio e Linee Guida• Conoscenza del cavallo: andature e scala del training (voto cavallo)	8
PARTE PRATICA	<ul style="list-style-type: none">• Lavoro alla longia e presentazione in gara (voto cavallo e impressione generale cat.ludiche)• Valutazione delle figure obbligatorie (categorie Ludiche e Agonistiche)• Valutazione della prova libera di squadra, pdd, individuale (categorie Ludiche e Agonistiche): voto artistico e voto tecnico• Schede di valutazione	32
ESAME	Un esame teorico, scritto o orale (a discrezione della Commissione di Esame) relativo agli argomenti svolti sarà organizzato l'ultimo giorno di corso	



CAPO II

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI VOLTEGGIO DI 2° LIVELLO

Art. 1237 - Corso di Formazione per Giudici di Volteggio di II° livello

Corso di 28 ore più Esame on-line

ARGOMENTO	CONTENUTI DIDATTICI	ORE
PARTE TEORICA on-line	<ul style="list-style-type: none">Regolamento Nazionale di Volteggio e Linee GuidaRegolamento FEI di Volteggio e Linee Guida FEIConoscenza del cavallo; approfondimento degli argomenti trattati nel corso precedente (andature e scala del training); problemi di sottomissione (voto cavallo)	4
PARTE PRATICA	<ul style="list-style-type: none">Valutazione delle figure obbligatorie (approfondimenti)Valutazione della prova libera di squadra, pdd, individuale: voto artistico e voto tecnico (approfondimenti)Valutazione della prova Tecnica <p>Questa parte pratica può avvenire durante il Campionato Italiano oppure CVI organizzati in Italia, con Tutor /Docente scelto nell'elenco dei Tutor abilitati, non deve rivestire alcun ruolo nel concorso.</p>	24
ESAME on-line	Esame da organizzare on line – commissione d'esame di nomina FISE su delibera del Consiglio Federale	



CAPO III

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Art. 1238 - Corso di Aggiornamento

Corso di 14 ore – giornate 2

ARGOMENTO	CONTENUTI DIDATTICI	ORE
PARTE TEORICA	<ul style="list-style-type: none">• Regolamento Nazionale di Volteggio e Linee Guida• Regolamento FEI di Volteggio e Linee Guida FEI	8
PARTE PRATICA	<ul style="list-style-type: none">• Video analisi voto tecnico• Video analisi voto cavallo• Video analisi voto artistico	6



APPENDICE

Art. 1239 – Codice di comportamento del giudice di Volteggio conflitto di interessi (traduzione e adattamento del CODEX for FEI Volteggio judges 01 January 2011)

Il Giudice di Volteggio FISE e FEI è un esperto di Volteggio e di cavalli, che deve essere a conoscenza dei regolamenti di Volteggio, e che, basandosi sulla sua competenza tecnica, è qualificato per giudicare le competizioni di Volteggio

L'Ufficiale di Gara nello svolgimento delle sue funzioni rappresenta la FISE.

Un Giudice deve evitare qualsiasi conflitto di interesse, reale o percepito. Un Giudice deve avere una posizione neutrale, indipendente ed equa nei confronti di volteggiatori, proprietari, tecnici, organizzatori e altri Giudici e si deve ben integrare in un team. Interessi Finanziari e/o personali non devono mai influenzare o essere percepiti come condizionamento del suo modo di giudicare.

Le attività che portano o potrebbero portare a un "conflitto di interesse" quando si giudica in un concorso di volteggio includono, ma non sono limitate, a:

Preparazione di un cavallo/volteggiatore per più di tre giorni nel periodo dei dodici mesi precedenti un evento qualificante o di interesse federale, o di qualsiasi addestramento di un cavallo/volteggiatore durante un periodo di sei mesi precedenti le manifestazioni. (in riferimento a giurie in manifestazioni internazionali) avere l'incarico di Capo equipe delle squadre nazionali che si presentano a livello internazionale o essere responsabile delle selezioni dei volteggiatori all'interno della federazione nazionale.

Essere proprietario/comproprietario di cavalli che partecipano alla manifestazione.

Essere in una situazione di dipendenza finanziaria o ottenere profitto finanziario da proprietari, volteggiatori, tecnici, longeur, organizzatori o altre organizzazioni o associazioni connesse.

Giudicare in modo nazionalistico o non imparziale

Un Giudice ha il dovere di comunicare alla FISE di uno dei conflitti suddetti o di altri possibili conflitti di interesse o situazioni che possono essere percepite come tali.

Durante una manifestazione di Volteggio un Giudice deve essere puntuale e corretto nel suo comportamento.

Un Giudice deve essere ben preparato per le prove che deve giudicare e deve collaborare fattivamente con l'organizzazione ed i suoi colleghi.

Un Giudice deve essere vestito in maniera appropriata e deve essere sempre consapevole che rappresenta la FISE.

La FISE e il Dipartimento di Volteggio hanno il diritto di intraprendere azioni disciplinari contro quei Giudici che non seguono le regole del Codice di Condotta. Tali azioni disciplinari possono consistere in:

- 1) Richiamo scritto 2) Sospensione temporanea e 3) Cancellazione dall'elenco dei giudici di volteggio FISE.



SCHEMA VALUTAZIONE SHADOW JUDGING (prova di giudizio)

Nome e Cognome Regione

Concorso Data

Categoria..... Numero partenti

1. Modo di presentarsi, comportamento

.....
.....

2. Modalità di organizzazione della Shadow Judging e conoscenza del test

.....
.....

3. Ranking:

- a. Confronto della classifica del candidato con quella del Giudice Tutor

.....
.....

- b. Confronto tra i punteggi finali del candidato e del Giudice Tutor

.....
.....

- c. Scarto tra punteggi finali (differenza fra il primo e l'ultimo classificato)

.....
.....

4. Utilizzo dei voti:

- a. Uso corretto dei voti in accordo con le linee guida

.....
.....

- b. Scarto tra i singoli voti.

.....
.....

5. Utilizzo dei commenti

.....



.....
a. Correlazione tra voti e commenti
.....

.....
b. Uso corretto del linguaggio tecnico
.....
.....

6. Ulteriori osservazioni

.....
.....

Giudizi (cerchiarne uno):

- molto bene ● bene ● competente ● non abbastanza competente

Nomi Tutor

1)

Firma:.....

2)

Firma:.....



SCHEMA VALUTAZIONE SIT-IN (AFFIANCAMENTO)

Nome e Cognome Regione

Concorso Data

Categoria..... N. partenti.....

1. Modo di presentarsi, comportamento

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Conoscenza della tecnica di volteggio e delle linee guida di giudizio

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Utilizzo dei voti e giudizi correlati:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Uso corretto del linguaggio tecnico:

.....
.....
.....
.....



.....
.....

5. Ulteriori osservazioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giudizi (cerchiarne uno):

- molto bene ● bene ● competente ● non abbastanza competente

Nome Tutor..... **Firma:**.....